



# Comune di Paterno

( Provincia di Potenza )

P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 3403201

Ufficio del Sindaco

Prot. N. 6414

Paterno li 10/07/2019

Ordinanza N. 24/2019

## IL SINDACO

**Premesso** che nei giorni 15 e 16 luglio 2019 in questo Comune si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo;

**Rilevato** che in occasione dei festeggiamenti, si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

**Considerato** che per tali festeggiamenti è previsto un notevole afflusso di persone;

**Vista** la nota Prefettizia n. 26652 del 13/06/2017 con la quale vengono sollecitati i Sindaci nell'adozione di misure al fine della pianificazione della sicurezza in occasioni di eventi pubblici;

**Verificato** che in particolare, occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il fermento delle persone;

**Ritenuto** indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini innanzi descritti ritenendo di disporre il divieto di trasporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o lattine, nei giorni 15 e 16 luglio 2019, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 19,00 e le ore 01,00, per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica o privata e per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio sia in sede fissa che su area pubblica o privata; **per tale motivo per la mescita delle bevande dovranno essere utilizzati idonei contenitori in plastica monouso e igienicamente idonei;**

**Ritenuto** opportuno altresì disporre per lo stesso periodo sopra indicato, il divieto di utilizzo di bottiglie in vetro per il consumo di bevande in aree pubbliche ed aperte al pubblico, poiché potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

**Vista** la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265;

**Visto** l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., approvazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

## ORDINA

per i motivi specificati in premessa:

1. è fatto divieto assoluto di vendere bevande in bottiglie di vetro o lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
2. è altresì, fatto assoluto divieto di uso di bottiglie di vetro o lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
3. il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande sia in sede fissa che su area pubblica o privata ed agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio sia in sede fissa che su area pubblica o privata ed è esteso agli esercizi commerciali e di somministrazione in un'area compresa nel raggio di mt. 300 dalla Piazza Isabella Morra, sede degli eventi.

## DISPONE

- La trasmissione del presente atto al Comando Stazione Carabinieri di Marsico Nuovo e al Comando della Polizia Locale di Paterno, per quanto di rispettiva competenza ed a S.E. il Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art.54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed affissa mediante manifesti al fine che venga resa pubblica su tutto il territorio comunale;

- La pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Paterno.

## AVVERTE

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 e a € 500,00, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Le forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO  
Ing. Michele GRIECO

